



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28 SEP. 2011
C/2011/6863 definitivo

Signor Presidente,

La Commissione desidera ringraziarLa per il parere del Senato italiano sulla proposta della Commissione del regolamento (UE) n.1290/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 165/94 e (CE) n. 78/2008 del Consiglio{COM (2010) 745}, da Lei gentilmente trasmessoci.

La Commissione ha preso atto delle diverse osservazioni formulate dal Senato nel suo parere e desidera fornire i seguenti chiarimenti.

L'obiettivo dell'allineamento è di adeguare i poteri di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio alla differenziazione introdotta dal Trattato di Lisbona tra poteri delegati e poteri di esecuzione. Inoltre, i poteri della Commissione di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e che sono oggetto dell'allineamento proposto richiedono un'uniformità di applicazione in tutta l'UE e possono essere meglio esercitati a livello dell'Unione piuttosto che a livello nazionale, regionale o locale degli Stati membri.

Tale divisione dei poteri attualmente attribuiti alla Commissione è stata effettuata sulla base di un vaglio accurato dell'atto di base e dei pertinenti atti di esecuzione della Commissione. Il carattere delegato o attuativo degli stessi è stato deciso sulla base di criteri formali oggettivi alla luce delle definizioni negli articoli 290 e 291 del TFUE.

Gli atti delegati sono stati previsti in tutti i casi di "atti quasi legislativi" nella misura in cui regolano elementi non essenziali dell'atto legislativo, sono di applicazione generale e modificano o completano l'atto legislativo. Gli atti di esecuzione sono stati previsti per tutti i casi di atti di natura "esecutiva", nel senso che gli Stati membri sono responsabili per la loro attuazione e vi è necessità di uniformità di applicazione.


La Commissione desidera, inoltre, sottolineare l'impegno che si è assunta, nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - Attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2009) 673 def.), di consultare, nella fase preparatoria, gli esperti degli Stati membri che saranno responsabili dell'attuazione degli atti delegati dopo la loro adozione. Per quanto riguarda il controllo degli atti di esecuzione, il 1° marzo 2011 è entrato in vigore il nuovo regolamento in materia di comitatologia.

*On. Renato SCHIFANI
Presidente del Senato
della Repubblica
Palazzo Madama
IT-00100 ROMA*

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dal Senato in relazione alla qualificazione di "elementi non essenziali", la Commissione desidera sottolineare che i confini di tale concetto devono essere definiti in ciascun settore politico dal legislatore che gode di un ampio margine di valutazione in questo ambito e che la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha definito il concetto di "elementi essenziali" come "norme che (...) presentano un carattere essenziale per la materia di cui trattano" e "che hanno per oggetto di tradurre gli orientamenti fondamentali della politica comunitaria".

Per quanto riguarda la durata della delega, come già sottolineato dalla Commissione in precedenti repliche a pareri adottati dal Senato italiano, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione stessa hanno convenuto di comune accordo che l'atto di base può conferire una delega di poteri alla Commissione per adottare atti delegati per un periodo indeterminato o determinato di tempo. Pur prendendo nota delle preoccupazioni espresse dal Senato italiano, la Commissione ritiene che gli obiettivi di efficienza e celerità che giustificano l'uso stesso di atti delegati debbano prevalere.

Mi auguro che questi chiarimenti rispondano alle questioni sollevate nel parere del Senato italiano e auspico che in futuro il nostro dialogo politico risulti ancora più proficuo.


Maroš Šefčovič
Vicepresidente